

AGEVOLAZIONI

Nuove opportunità per gli under 40 ma bisogna affrettarsi

di **Luigi Scappini**

Con la pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale**, Serie Speciale V, n. 36 del 27 marzo 2017 dell'[avviso di bando di ISMEA](#), parte ufficialmente la caccia alla nuova **tranche** di **agevolazioni** previste per l'insediamento dei **giovani imprenditori** agricoli in agricoltura e gli importi sono di tutto rispetto, essendo previsti rispettivamente 3 lotti, suddivisi per area geografica di interesse, per un ammontare complessivo di **65 milioni di euro**.

Tempi stretti per l'accesso, infatti, la **domanda** deve essere presentata **entro** le 12:00 del **12 maggio 2017**.

L'**articolo 4** del bando, approvato con determina n. 222 del 22 marzo 2017, individua i **requisiti soggettivi** richiesti, mentre il successivo articolo 5 le **cause di esclusione**.

In particolare, possono accedere al bando i **giovani** cittadini **comunitari** che alla data di presentazione della domanda, a pena di esclusione, siano **residenti** in **Italia**, abbiano compiuto **18 anni** ma **non ancora 40**.

Inoltre, gli interessati devono essere in possesso di **adeguate conoscenze** che, sulla falsariga di quanto previsto per gli **lap**, sono individuate alternativamente nelle seguenti:

- **laurea** universitaria a indirizzo agrario;
- **diploma** di scuola media superiore in campo agrario;
- **esperienza** lavorativa postscolastica, di **almeno 2 anni** in qualità di **coadiuvante familiare** ovvero di **lavoratore agricolo**, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale;
- attestato di **frequenza** con profitto ad idonei **corsi** di formazione professionale.

Tale ultimo requisito se non già posseduto alla data di presentazione della domanda può essere conseguito nel termine ultimo di **36 mesi dalla data di adozione** della determinazione di ammissione alle agevolazioni.

In caso di ammissione al contributo, nel termine di **3 mesi dalla determina**, per stipulare l'atto di concessione, è necessario, a pena di decadenza, che:

- in caso di **impresa individuale**, la stessa deve avere una propria partita Iva, essere iscritta al Registro delle imprese e alla previdenza agricola;
- in caso di **società agricola**, il richiedente deve essere iscritto alla previdenza agricola,

assumere la responsabilità e la rappresentanza legale della società. Si ricorda come in questa seconda ipotesi, al momento della presentazione della domanda è necessario che la stessa sia una **società agricola** ex D.Lgs. 99/2004 non assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale e che la compagine sociale esprima una **maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione** di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti, sia amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti. Inoltre, deve essere esercitata sulla stessa pieno potere decisionale **per almeno 5 anni** dalla data di stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni. Lo statuto della società deve contenere una **clausola impeditiva** del venir meno, per tutta la vigenza dell'operazione fondiaria, dei requisiti soggettivi di accesso richiesti.

Sono **escluse** dalla partecipazione al bando le domande relative, tra le altre, **ai soggetti**:

- che risultano **già insediati**;
- che intendono insediarsi in **imprese in difficoltà** o destinatarie di un ordine di recupero di aiuti comunitari;
- che intendono insediarsi in imprese nelle quali si era **già insediato un altro giovane** beneficiario del premio;
- che svolgono **attività agromeccanica**;
- beneficiari di un **premio di primo insediamento** a prescindere dall'effettiva percezione;
- che si trovano in stato di **fallimento**, di **liquidazione coatta**, di **concordato preventivo**, di amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni.

Sempre l'articolo 5, individua alcune **cause di esclusione di natura prettamente oggettiva**, tra le quali, ad esempio:

- **operazioni** fondiarie **tra coniugi**, anche separati, parenti ed affini entro il primo grado;
- operazioni aventi a oggetto aziende agricole i cui **terreni** sono stati **già oggetto di operazioni** fondiarie realizzate da ISMEA nell'ultimo quinquennio;
- operazioni su aziende agricole con **terreni oggetto di pignoramento**, atti di **sequestro**, **ipoteche** giudiziali, gravati da **usi civici** o proprietà collettive, che **non** presentano **destinazione agricola** ai sensi degli strumenti urbanistici e i cui fabbricati non hanno le caratteristiche tali da soddisfare il requisito di ruralità secondo la normativa vigente nonché nel caso in cui sia **in essere** un contratto di **locazione** o comodato di durata almeno **quinquennale** (in questo caso fa fede il fascicolo aziendale).

Oltre a queste fattispecie esentative, sempre l'articolo 5 ne introduce **ulteriori** direttamente legate al **complesso** aziendale quali il caso per cui i terreni **non** sono in grado di assicurare la **redditività** dell'iniziativa nonché la **sostenibilità** finanziaria o per cui i terreni evidenzino un'elevata **frammentazione** e polverizzazione fondiaria, con **distanza tra i corpi aziendali** che non consente un razionale ed economico utilizzo dei fattori della produzione.

L'agevolazione in esame riguarda le **operazioni di acquisto** che vengono effettuate **a cancello aperto** ovvero senza tener conto delle scorte vive e morte. Le stesse seguono lo schema della vendita con **patto di riservato dominio** e, in linea generale, devono avere a oggetto operazioni ricomprese tra **un minimo di 250.000 euro e un massimo di 2.000.000 di euro**.

Sono comunque ammesse operazioni di importo inferiore o superiore ai limiti sopra individuati.

Nel primo caso, fermo restando un valore minimo pari a 100.000 euro, l'operazione deve essere riconducibile a un contesto di **arrotondamento fondiario**.

Nel secondo caso, l'operazione avviene con concessione di un **mutuo ipotecario** di 2.000.000 di euro e iscrizione di ipoteca di primo grado a favore di Ismea per un valore pari al 120% del mutuo.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >